

**AVVISO DI INDIZIONE DI UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE" PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "PUNTO PRELIEVI VENOSI" UBICATO PRESSO IL QUARTIERE SAN VITO DI BASSANO DEL GRAPPA**

**CUP: I74E22000400004**

### SCHEMA DI CONVENZIONE

**CONVENZIONE con L'ENTE DEL TERZO SETTORE PARTNER**  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** del mese di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, in Bassano del Grappa, nella residenza comunale,

TRA

il Comune di Bassano del Grappa (codice fiscale 00168480242), rappresentato, in forza del Decreto Sindacale protocollo n. 82746 del 15.12.2021, dal dott. Luca Brussato

E L'ENTE DEL TERZO SETTORE (in seguito ETS selezionato)

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

rappresentato da **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

#### **Premesso quanto contenuto nei seguenti atti normativi:**

- art. 118 Costituzione;
- Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, con il coinvolgimento dei Soggetti del Terzo Settore. La medesima Legge prevede che gli Enti Pubblici, ai fini dell'affidamento dei servizi sociali, promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità;
- art. 7 "Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore" del D.P.C.M. 30/03/2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328*", il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione

di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

- art. 11 comma 1, "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento", della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali all'interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La Legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;
- D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" (in seguito anche CTS), che richiede a tutte le Pubbliche Amministrazioni di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale. In particolare l'art. 55 del predetto Codice individua una serie di istituti specifici, che valorizzano ed agevolano la possibile convergenza tra la PA ed i Soggetti espressione del Terzo Settore (ETS), tra i quali la "co-progettazione", finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione;
- Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020 depositata il 26.06.2020;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con il quale sono state dettate apposite Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e ETS, che declinano anche operativamente le previsioni contenute negli artt. 55 e seguenti del predetto CTS;
- Legge Regionale n. 23 del 03.11.2006 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e s.m.i. (Legge Regionale n. 32 del 04.10.2018 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale");
- DGR Regione Veneto n. XXXX del XX/XX/XXXX avente per oggetto "[...]" (riferimenti alle linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo Settore);
- DDG Regione Veneto n. XXXX del XX/XX/XXXX avente per oggetto "[...]" (indicazioni per la procedura di co-progettazione fra Comune e Soggetti del Terzo Settore);
- Delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" secondo le quali la co-progettazione:
  - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
  - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

#### **Richiamati:**

- il vigente Piano di zona straordinario 2021 del Distretto 1 Bassano - AULSS 7 Pedemontana, prorogato al 31.12.2022 con DGR n. 1553 del 11.11.2021, che ha previsto, tra gli obiettivi la co-progettazione con i Soggetti del Terzo Settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 16.06.2022, che ha approvato lo strumento della co-progettazione per il servizio del punto prelievi.

#### **Richiamati i seguenti atti:**

- la determinazione del Responsabile dell'Area Seconda n. XXXX del XXXX, con la quale si è disposto di attivare una procedura pubblica di co-progettazione con il Terzo Settore per il servizio di gestione del "Punto prelievi venosi", ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e delle Linee Guida di cui al DM n. 72 del 31.03.2021, a valere per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi dalla data della presente Convenzione - eventualmente rinnovabile per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo di n. 6 (sei) mesi. Detta determinazione ha previsto, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, le seguenti fasi e modalità di svolgimento del procedimento:
  - attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, mediante pubblicazione di apposito Avviso per la selezione dell'Ente partner/degli Enti partners, con invito agli Enti interessati del Terzo Settore a presentare la propria candidatura alla co-progettazione;
  - valutazione delle candidature pervenute, previa definizione di criteri oggettivi e trasparenti, per la selezione del/i Soggetto/i partner/s;
  - svolgimento di sessioni di co-progettazione con il/i Soggetto/i partner/s selezionato/i, per la messa a punto del complessivo impianto progettuale;
  - stipula di convenzione con il/i Soggetto/i partner/s per la definizione dei reciproci impegni;
- l'avviso pubblico di co-progettazione nel quale sono stati esplicitati la finalità e l'oggetto del procedimento, la durata del partenariato, il quadro progettuale ed economico di riferimento, i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione, le fasi del procedimento e le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione delle proposte, la conclusione del procedimento;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Seconda n. XXXX del XXXX con la quale è stata nominata la Commissione Valutativa della predetta procedura selettiva;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Seconda n. XXXX del XXXX con la quale, al termine dei lavori della Commissione, si è provveduto all'approvazione dei relativi verbali e conseguentemente alla definitiva selezione dell'ETS (con o senza ETS/Associazioni di Volontariato partner per i quali svolge il ruolo di ETS capofila) della co-progettazione, individuato in XXXX.

#### **Riscontrato che:**

la verifica effettuata d'ufficio nei confronti di XXXX (d'ora in avanti "ETS selezionato), relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnici ha dato esito positivo;

Come previsto dall'avviso pubblico, i referenti del Comune di Bassano del Grappa e dell'ETS selezionato hanno provveduto ad attivare il tavolo di co-progettazione per la definizione analitica degli obiettivi da conseguire e degli elementi di miglioramento della qualità, l'elaborazione di eventuali integrazioni o adattamenti coerenti con i programmi del Comune, la stesura del piano economico finanziario definitivo previo riscontro di costi ed economie, la definizione degli aspetti esecutivi e di dettaglio.

Detta fase si è conclusa con la redazione di apposito **“Verbale di co-progettazione”**, sottoscritto dalle parti e depositato agli atti d'ufficio.

### **Tutto ciò premesso e considerato,**

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della convenzione è la co-progettazione del servizio di gestione denominato “Punto prelievi venosi” da ubicarsi all'interno di un perimetro ben definito del quartiere San Vito di Bassano del Grappa.

#### **Art. 2 – DURATA**

La convenzione ha durata di nr. 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di stipula della Convenzione, con possibilità di rinnovo per un periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, e possibile proroga per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi, a seguito di apposita valutazione congiunta tra il Comune e l'ETS selezionato, di cui verrà redatto apposito verbale, circa il complessivo stato di attuazione del progetto e i risultati conseguiti, nonché le ulteriori ragioni di opportunità e convenienza.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

Sono a carico dell'ETS selezionato tutte le spese che si renderanno necessarie per la stipula della convenzione nonché ogni altra spesa alla stessa accessoria e conseguente.

#### **Art. 3 – PROGETTAZIONE CONDIVISA**

La co-progettazione di cui alla presente convenzione si fonda sui seguenti documenti, che qui si intendono integralmente richiamati:

- l'**avviso pubblico** di co-progettazione, approvato e indetto con determinazione del Responsabile dell'Area Seconda n. **XXXX** del **XXXX**;
- il **Progetto Preliminare** dell'Ente proponente, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Seconda n. **XXXX** del **XXXX**;
- il **Progetto Presentato** dall'ETS selezionato in sede di selezione (prot. n. **XXXX** del **XXXX**);
- i **verbali** delle sessioni di co-progettazione svolte nella fase di avvio dai referenti del Comune di Bassano del Grappa e dall'ETS selezionato, redatto dal Responsabile del procedimento. Comune ed ETS selezionato danno atto che le sessioni di co-progettazione saranno riattivate in ogni caso in cui si manifesti la necessità o opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto, con le modalità previste dal complessivo sistema di governance. I verbali di co-progettazione si configurano pertanto come documenti destinati ad essere integrati in ulteriori periodiche sessioni di lavoro, per apportare gli aggiornamenti e le revisioni che saranno condivisi tra le parti, in relazione allo sviluppo della co-progettazione e dei bisogni espressi dal contesto di riferimento del servizio;

- il **Progetto Definitivo**, ovvero il risultato della co-progettazione che sostituisce e integra in sé i contenuti dell'**avviso pubblico**, del **Progetto Preliminare**, del **Progetto Presentato** e dei **verbali**.

Il **Progetto Definitivo** risultante dalla co-progettazione è, inoltre, parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 4 – RAPPORTI TRA LE PARTI**

L'assetto organizzativo delle relazioni tra il Comune di Bassano del Grappa e l'ETS selezionato, finalizzato alla governance del progetto nel suo complesso e al presidio, monitoraggio e sviluppo del servizio reso all'utenza, è definito sulla base dei documenti di cui al precedente art. 3 – "Progettazione condivisa". Le parti si impegnano reciprocamente a uniformare i propri comportamenti, nelle relazioni derivanti dalla presente convenzione, al generale principio di correttezza e buona fede, nonché a salvaguardare e valorizzare la natura collaborativa della partnership.

#### **Art. 5 – IMPEGNI DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

Il Comune, attraverso la sua struttura tecnica, amministrativa e operativa, si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie risorse umane, economiche, logistiche e strumentali come indicate nell'avviso pubblico, per concorrere attivamente al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della co-progettazione;
- sostenere le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, compatibilmente con i propri vincoli di bilancio;
- presidiare stabilmente, con i propri referenti ed in raccordo con i referenti dell'ETS selezionato, gli ambiti istituzionali/amministrativi e tecnico/gestionali previsti per il governo della co-progettazione, come individuati nei documenti di cui al precedente art. 3 "Progettazione condivisa";
- attivare i flussi di comunicazione interni al Comune stesso, che risultino funzionali alla gestione e lo sviluppo della co-progettazione;
- operare in raccordo con l'ETS selezionato per il coinvolgimento delle altre realtà sociali della rete territoriale (istituzionali, del terzo settore, informali), nell'ottica di sviluppo di un welfare locale sostenibile e integrato.

#### **Art. 6 – IMPEGNI DELL'ETS SELEZIONATO**

L'ETS selezionato, per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della co-progettazione, si impegna a:

- realizzare e gestire il servizio oggetto della co-progettazione, secondo le strategie e con le azioni/strumenti individuati e sviluppati in sede di progettazione condivisa;
- mettere a disposizione risorse proprie, come declinate nei documenti di cui al precedente art. 3 "Progettazione condivisa";
- sviluppare le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, nei limiti del valore economico del budget comunale e delle risorse proprie;



Le parti danno atto che il presente atto è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 460/97

€ \_\_\_\_\_,= a carico delle risorse proprie dell'ETS selezionato, come risultante dagli elaborati dallo stesso presentati in fase di selezione e dai verbali di co-progettazione.

Le parti danno altresì atto che, come indicato nell'avviso pubblico, il budget comunale sopra quantificato rappresenta solo una stima della dimensione media dei servizi, sulla base dell'esperienza pregressa e dell'utenza attuale.

La puntuale definizione del complessivo piano economico finanziario del progetto e la relativa quantificazione del budget comunale saranno, pertanto, effettuate durante le sessioni di verifica semestrale in cui si andranno a monitorare e valutare l'andamento tecnico-economico e la qualità del servizio prestato, tenendo altresì conto di eventuali vincoli di bilancio e di finanza pubblica o, viceversa, della disponibilità di risorse aggiuntive derivanti da altri Fondi pubblici dedicati o da altri canali di finanziamento.

Saranno possibili quindi, in corso di esecuzione nell'arco della durata convenzionale, revisioni, in aumento o in diminuzione, delle attività e delle azioni, nella misura massima del 20%.

#### **Art. 8 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE**

L'ETS selezionato presenterà al Comune periodiche rendicontazioni analitiche aventi ad oggetto le attività svolte e i relativi costi, secondo le seguenti tempistiche e modalità concordate in sede di co-progettazione **XXXXXXXXXXXXX**.

Il contributo comunale sarà erogato all'ETS selezionato mediante pagamento posticipato delle note spesa emesse con cadenza mensile.

La quantificazione del contributo da liquidare mensilmente sarà calcolata, nel limite del budget comunale definito, in base al dettaglio dei costi esplicitati nei documenti di cui all'art. 3 "Progettazione condivisa".

Il contributo comunale sarà erogato all'ETS selezionato previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità delle prestazioni e della rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'articolo 184 "Liquidazione della spesa" del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'ETS selezionato si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nella consapevolezza della risoluzione di diritto della presente convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti.

Al riguardo l'ETS selezionato si impegna ad indicare il codice CUP nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati dalla presente convenzione e in tutti gli altri documenti ad essa connessi, ed a comunicare al Comune il conto corrente dedicato (anche se in via non esclusiva) ai relativi versamenti, nonché i dati dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto.

L'ETS selezionato si impegna infine sin d'ora a comunicare entro sette giorni eventuali variazioni dei dati trasmessi.

#### **Art. 10 - CAUZIONE**

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, l'ETS selezionato ha costituito una cauzione di € \_\_\_\_\_,=, con le caratteristiche previste dall'avviso pubblico, a mezzo di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

La garanzia potrà essere oggetto di escussione parziale o totale in caso di sanzioni e penali nel corso del periodo contrattuale. In tal caso l'ETS selezionato si impegna a reintegrare la cauzione nei 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione dell'escussione.

La cauzione verrà restituita allo scadere della convenzione.

#### **Art. 11 – ASSICURAZIONE**

L'ETS selezionato si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, in relazione alle attività dallo stesso espletate per la realizzazione di quanto previsto dal progetto.

L'ETS selezionato, inoltre, garantisce la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi eventuali soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui lo stesso si avvalga) in relazione al servizio prestato, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, senza eccezione alcuna.

In applicazione del principio di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., l'ETS selezionato è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività di cui al presente bando e imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'ETS selezionato, infine, garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni ai frequentanti i servizi, laddove non coperti da altre polizze.

A copertura dei rischi del servizio l'ETS selezionato ha provveduto a stipulare, e a consegnare in copia al Comune, apposita/e polizza/e assicurativa/e RCT e RCO **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** conformi a quanto previsto nell'avviso pubblico.

L'ETS selezionato si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

#### **Art. 12 – EVENTUALI INADEMPIMENTI E SANZIONI**

Le parti concordano che gli ambiti prioritariamente deputati alla verifica sull'andamento dei diversi servizi/interventi ed alla discussione/eliminazione di eventuali criticità sono quelli previsti dal complessivo assetto organizzativo della co-progettazione.

Il Comune si riserva comunque, anche al di fuori di tali ambiti, di effettuare opportuni controlli, per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'ETS selezionato. L'ETS selezionato si rende sin d'ora disponibile a fornire tutte le informazioni e/o la documentazione a tal fine richieste dal Comune.

Qualora vengano riscontrate inadempienze o negligenze, il Comune le segnalerà all'ETS selezionato, affinché provveda alla loro tempestiva eliminazione. L'ETS selezionato potrà risultare oggetto di penalità quando:

- non rispetti le linee progettuali concordate;
- non si adegui tempestivamente alle segnalazioni pervenute dal Comune, finalizzate alla eliminazione delle inadempienze/diligenze riscontrate;
- non ottemperi alle prescrizioni della presente convenzione in ordine alla tutela della privacy degli utenti e/o delle condizioni di lavoro degli operatori;
- incorra nelle condizioni di penalità, sanzione e segnalazione definite nei documenti di cui al precedente art. 3 – “Progettazione condivisa”.

Le modalità di segnalazione delle inadempienze e le sanzioni applicate, fino all'ipotesi di revoca, sono definite nei documenti di cui al precedente art. 3 – “Progettazione condivisa”.

Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza.

#### **Art. 13 - MOTIVI DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione può essere risolta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Costituiscono caso di revoca le fattispecie previste nell'avviso pubblico, e in ogni caso è motivo di risoluzione della convenzione la perdita della qualifica di Ente di Terzo Settore da parte dell'ETS selezionato, e anche di uno solo degli Enti partners di quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile le parti convengono che la convenzione possa essere risolta:

- dall'ETS selezionato in caso di reiterate inadempienze/ritardi da parte del Comune nella erogazione del contributo previsto a copertura dei costi delle attività rese;
- dal Comune di Bassano del Grappa, in caso di reiterate inadempienze da parte dell'ETS selezionato, oggetto di contestazione e applicazione di penali a norma del precedente articolo, ovvero di grave violazione degli obblighi di riservatezza o grave inosservanza nei confronti degli utenti degli obblighi deontologici e professionali.

La risoluzione della convenzione comporta la revoca del contributo comunale, fatto salvo il riconoscimento dei costi delle attività già svolte.

Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità dei servizi/interventi resi in favore dell'utenza.

#### **Art. 14 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE**

Le parti si impegnano a mediare e risolvere, con spirito di reciproca collaborazione e negli ambiti di confronto previsti dall'assetto organizzativo dalla co-progettazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente convenzione.

Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente il Foro di Vicenza.

#### **Art. 15 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Alla convenzione si applicano le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture", sottoscritto dalla Prefettura del Veneto, ANCI, Regione Veneto e Province del Veneto, in data 9 gennaio 2012 e rinnovato in data 17 settembre 2019.

#### **Art. 16 – SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, sono a carico dell'ETS selezionato.

#### **Art. 17 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme del codice civile.